

**Vargiu Scuola S.r.l.**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

(per il Gruppo di Lavoro IA)

VS_DPO 87/2026

Assemini, 18/8/2026

Il quadro normativo per l'adozione dell'IA a scuola: fonti, obblighi e scadenze

1. Perché il percorso comincia dalle regole

Con la [nota DPO 86/26](#) abbiamo aperto il ciclo dedicato all'adozione dell'intelligenza artificiale nell'anno scolastico 2026/27 e ne abbiamo illustrato le tappe previste. Questa nota sviluppa la prima di quelle tappe: il **quadro normativo di riferimento**, ossia l'insieme delle fonti che la scuola deve conoscere prima di scegliere strumenti, definire casi d'uso e scrivere il proprio Piano e il proprio Regolamento.

Non si tratta di un esercizio teorico. Le scelte che il dirigente scolastico e il Gruppo di Lavoro IA saranno chiamati a compiere nell'introduzione dell'IA a scuola — quali applicazioni consentire, a chi, per quali attività, con quali dati — non sono scelte tecniche ma scelte giuridiche, che presuppongono la conoscenza di ciò che la normativa vieta, di ciò che consente e di ciò che impone di documentare.

Chi non conosce il quadro normativo compie comunque delle scelte: semplicemente, le compie senza poterne rendere conto. È questo il punto, perché il GDPR e l'AI Act non si limitano a richiedere che le decisioni siano corrette: impongono al titolare di **dimostrare** di averle assunte consapevolmente, sulla base di una valutazione documentata. L'accountability sposta l'onere della prova sull'istituzione, che deve poter esibire le ragioni delle proprie determinazioni. Una scelta compiuta senza conoscere le regole non è quindi soltanto una scelta rischiosa: è una scelta indifendibile nel momento in cui se ne dovrà rispondere.

Va aggiunto che da questa responsabilità non ci si libera vietando l'uso degli strumenti di IA. Il divieto generalizzato è esso stesso una scelta di cui rendere conto, e per di più una scelta inefficace: non impedisce che il personale utilizzi comunque applicazioni di IA e priva l'istituzione delle regole e delle evidenze con cui difendersi quando ciò accade. Anche l'inerzia, come già osservavamo nella nota precedente, è una decisione della quale la scuola risponde.

2. Una mappa a quattro livelli

Le istituzioni scolastiche sono pubbliche amministrazioni a tutti gli effetti e sono quindi soggette all'intero corpus normativo che regola l'adozione dell'IA nel settore pubblico. Questo corpus si articola su livelli diversi, ciascuno dei quali produce obblighi di natura diversa: è utile averne una rappresentazione d'insieme prima di esaminarlo fonte per fonte.

Livello	Fonte	Che cosa produce per la scuola
Europeo	Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Obblighi in materia di trattamento dei dati personali: base giuridica, informative, registro, DPIA, rapporti con i fornitori

Livello	Fonte	Che cosa produce per la scuola
Europeo	Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — <i>come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744</i>	Obblighi in materia di IA: Classificazione per livello di rischio, pratiche vietate, obblighi del deployer, obbligo di alfabetizzazione, obblighi di trasparenza
Nazionale	Legge 23 settembre 2025, n. 132	Obblighi nazionali in materia di IA: principi nazionali, uso dell'IA nella PA, tutela dei minori, assetto istituzionale (AgID, ACN), deleghe al Governo
Amministrativo	Determinazione AgID n. 17/2025	Linee guida operative per l'adozione dell'IA nella PA e modello di valutazione della maturità (ancora in versione di consultazione pubblica)
Ministeriale	D.M. MIM n. 166 del 9 agosto 2025	Linee guida per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche: principi, governance, formazione, applicazioni
Complementare	CAD, normativa in materia di cybersicurezza, qualificazione ACN dei servizi cloud, trasparenza e anticorruzione	Vincoli su strumenti, infrastrutture, sicurezza, documentazione e pubblicazione

Vediamole in ordine, dalla fonte di rango più elevato a quella più operativa.

3. Il GDPR: la prima norma da applicare

Il [Regolamento generale sulla protezione dei dati](#) resta il primo filtro attraverso cui far passare ogni strumento digitale, e a maggior ragione ogni strumento di IA. Non è una norma «sull'intelligenza artificiale», ma disciplina il primo elemento che può rendere problematico l'uso dell'IA a scuola: il trattamento di dati personali di studenti minorenni, famiglie e personale.

I principi che orientano ogni scelta in materia di IA sono quelli consueti, applicati a un contesto nuovo:

- **Privacy by design e by default:** la protezione dei dati va considerata nel momento in cui lo strumento viene scelto, non dopo che è già in uso.
- **Minimizzazione:** si trattano solo i dati strettamente necessari. È il principio da cui discende la regola operativa che raccomandiamo per questa fase.
- **Accountability:** le scelte compiute vanno documentate e la loro conformità dimostrata. Piano, Regolamento, white list e registrazione della formazione sono la forma concreta di questo principio.
- **Valutazione d'impatto (DPIA):** obbligatoria quando il trattamento presenta rischi elevati per i diritti delle persone, non per il solo fatto che ci sia un trattamento di dati personali o si utilizzi uno strumento di IA.
- **Rapporti con i fornitori:** chi mette a disposizione la piattaforma tratta dati per conto della scuola e deve essere nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28.

La regola operativa che continuiamo a raccomandare

Nella fase di prima adozione la scuola dovrebbe limitarsi a casi d'uso che non comportano il trattamento di dati personali sulle applicazioni di IA: produzione di materiali didattici, testi amministrativi generici, sintesi di documenti pubblici. Nessun nome di alunno, nessun dato di valutazione, nessun elaborato riconducibile a una persona.

Questa scelta non è soltanto prudentiale: è ciò che colloca stabilmente i casi d'uso nella categoria del rischio minimo, rende non necessaria la DPIA e mantiene la scuola al di fuori del perimetro degli obblighi più gravosi dell'AI Act. È il modo più semplice per essere conformi.

4. L'AI Act: un impianto fondato sul rischio

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024 ed è la prima normativa organica al mondo sull'intelligenza artificiale. Il suo impianto non regola la tecnologia in quanto tale, ma il rischio che il suo impiego comporta per i diritti delle persone: non tutti i sistemi presentano gli stessi pericoli e non tutti, quindi, richiedono le stesse misure.

4.1 Le quattro categorie di rischio

Categoria	Che cosa comporta	Nel contesto scolastico
Rischio inaccettabile	Sistemi vietati in assoluto	Riconoscimento delle emozioni degli studenti in classe (salvo ragioni mediche o di sicurezza), social scoring, tecniche manipolative
Alto rischio	Consentiti, ma soggetti a requisiti stringenti di trasparenza, supervisione umana e documentazione	Sistemi che decidono l'ammissione, assegnano gli studenti a percorsi, valutano automaticamente gli apprendimenti o sorvegliano gli esami
Rischio limitato	Obblighi di trasparenza	Chatbot e assistenti che interagiscono con le persone: devono dichiarare di non essere persone reali. Contenuti generati o modificati dall'IA da segnalare come tali
Rischio minimo	Nessun obbligo specifico	Produzione di materiali didattici e amministrativi generici, supporto alla scrittura, sintesi di documenti non contenenti dati personali

Livello di rischio accettabile

Nella fase di prima adozione in cui le scuole si trovano, la nostra indicazione è di ammettere esclusivamente casi d'uso collocabili nelle categorie del **rischio minimo** e del **rischio limitato**. Ogni impiego che ricada nella categoria dell'alto rischio va escluso, e non perché sia vietato — non lo è — ma perché comporta un apparato di obblighi particolarmente oneroso: supervisione umana qualificata, conservazione dei log, informazione agli interessati, valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

Questa scelta va assunta e dichiarata in modo esplicito nel Piano per l'IA e presidiata attraverso la white list degli strumenti ammessi. Non è una limitazione della sperimentazione: è ciò che consente di sperimentare senza esporre l'istituzione a obblighi che non potrebbe onorare.

Ne discende un criterio operativo per l'acquisizione di nuovi strumenti: prima di ogni adozione va verificato che l'impiego previsto non ricada nell'alto rischio. È una verifica da compiere *prima* della decisione di spesa, con il supporto del referente per l'IA e del DPO.

Casi d'uso e strumenti

Il livello di rischio non dipende dallo strumento, ma dalla combinazione fra lo strumento e il caso d'uso. Lo stesso assistente conversazionale è a rischio minimo se impiegato per preparare una scheda didattica su un argomento di storia, e ad alto rischio se impiegato per analizzare i dati degli alunni e personalizzarne il percorso formativo.

La domanda corretta non è dunque «questo strumento è conforme?», ma «per quale finalità lo usiamo e quali dati vi immettiamo?». È esattamente per questo che la classificazione dei casi d'uso deve restare in capo al titolare del trattamento — la scuola, attraverso la white list e il Regolamento — e non può essere lasciata alla valutazione del singolo docente.

4.2 La scuola è un deployer

L'AI Act distingue fra chi sviluppa e immette sul mercato i sistemi (**provider**) e chi li utilizza per le proprie finalità (**deployer**). Fino a quando non sviluppano sistemi di IA ma li adottano, le scuole rientrano nella seconda categoria. In quanto deployer devono utilizzarli conformemente alle istruzioni del fornitore, assicurare la supervisione umana, monitorarne il funzionamento e segnalare gli incidenti gravi.

Un punto merita attenzione, perché è quello su cui si concentrano i maggiori equivoci: il docente che utilizza a titolo personale uno strumento di IA non è un deployer. Il deployer è l'istituzione. Se un docente immette dati di alunni in un'applicazione non autorizzata, la responsabilità non è soltanto sua: è anche dell'istituzione che non ha governato il fenomeno, non ha adottato regole e non ha formato il personale. È la ragione per cui il Regolamento per l'IA non è un adempimento formale, ma la misura organizzativa che circonda la responsabilità della scuola.

La distinzione fra i due ruoli non è però immutabile. **Una scuola che sviluppi un proprio sistema di IA — o che ne personalizzi uno esistente al punto da modificarne la finalità, e a maggior ragione se lo mette a disposizione di altri, anche a titolo gratuito o nell'ambito di una rete di istituti — può assumere la qualifica di provider**, con obblighi di natura completamente diversa e incomparabilmente più onerosi: documentazione tecnica, sistema di gestione della qualità e dei rischi, valutazione di conformità, marcatura, registrazione nella banca dati europea quando si tratti di sistemi ad alto rischio. Non è uno scenario remoto: la crescente disponibilità di modelli aperti e di ambienti che consentono di costruire assistenti personalizzati rende oggi tecnicamente semplice ciò che sul piano giuridico semplice non è affatto.

Il passaggio da deployer a provider è dunque un salto di regime, non una gradazione. Prima di avviare qualsiasi iniziativa di sviluppo o di personalizzazione avanzata — anche se nasce come progetto didattico, sperimentazione o attività di un gruppo di docenti particolarmente competenti — è indispensabile che la scuola ne valuti preventivamente le implicazioni **con il proprio DPO e con il referente per l'IA**, verificando quale ruolo l'istituzione verrebbe ad assumere e se sia effettivamente in condizione di sostenerne gli obblighi. È un passaggio che non può in alcun modo essere improvvisato, né lasciato all'iniziativa individuale.

5. L'applicazione per tappe e le modifiche dell'AI Omnibus

L'AI Act non è entrato in applicazione tutto nello stesso momento. Il legislatore europeo ha scelto una applicazione scaglionata su circa tre anni, sia per la complessità tecnica della materia sia perché il Regolamento richiede agli Stati membri di costruire un'architettura di vigilanza che prima non esisteva. È da questa gradualità che nasce buona parte della confusione sulle «scadenze» dell'AI Act: si è parlato di entrata in vigore a proposito di date diverse, riferite in realtà a gruppi di disposizioni diversi.

A ridosso della data più attesa — il 2 agosto 2026 — è poi intervenuto il **Regolamento (UE) 2026/1744**, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 24 luglio 2026 ed in vigore dal 27 luglio 2026, che ha differito in avanti gli obblighi più onerosi.

Il prospetto cronologico dell'entrata in vigore dell'AI Act è quindi il seguente:

Data	Che cosa si applica
1° agosto 2024	Entrata in vigore dell'AI Act. Da questa data decorrono i termini di tutte le fasi successive
2 febbraio 2025	Divieto delle pratiche di IA inaccettabili e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4)
2 agosto 2025	Obblighi per i modelli di IA per finalità generali; assetto di governance europeo e nazionale; regime sanzionatorio
2 agosto 2026	Applicazione generale del Regolamento, compresi gli obblighi di trasparenza per i sistemi a rischio limitato e la piena operatività dell'enforcement

Data	Che cosa si applica
2 dicembre 2026	Obblighi di marcatura dei contenuti generati dall'IA per i sistemi già sul mercato; nuovi divieti in materia di immagini intime non consensuali e di materiale di abuso su minori generato artificialmente
2 agosto 2027	Istituzione degli spazi di sperimentazione normativa (sandbox), differita dall'AI Omnibus
2 dicembre 2027	Obblighi sui sistemi ad alto rischio «autonomi» dell'Allegato III — fra cui quelli del settore dell'istruzione — differiti dall'AI Omnibus (originariamente 2 agosto 2026)
2 agosto 2028	Obblighi sui sistemi ad alto rischio integrati come componenti di sicurezza in prodotti già regolati da normativa settoriale

Che cosa significa tutto questo per una scuola? Meno di quanto si potrebbe temere, e per una ragione precisa. Il differimento al 2 dicembre 2027 riguarda i sistemi ad alto rischio del settore dell'istruzione: piattaforme che decidono ammissioni, assegnano percorsi, valutano automaticamente gli apprendimenti, sorvegliano gli esami. Sono strumenti che la scuola che segue le nostre indicazioni **non sta adottando** e non adotterà in questa fase (vedi il precedente punto 4.1). Il rinvio, quindi, non modifica in alcun modo il percorso che abbiamo tracciato: non c'è nulla da rimandare, perché nulla di ciò che consigliamo dipende da quella scadenza.

Restano invece pienamente applicabili, e da tempo, le disposizioni che riguardano davvero le scuole: il divieto delle pratiche inaccettabili, l'obbligo di alfabetizzazione, gli obblighi di trasparenza e — al di fuori dell'AI Act — l'intero impianto del GDPR. Il messaggio, quindi, è l'opposto di quello che qualcuno ha letto nell'AI Omnibus: il tempo guadagnato è tempo per costruire la governance per i trattamenti a maggior rischio, non per rinviare trattamenti a rischio più contenuto.

Sul significato della data del 2 agosto 2026 rinviamo alla [nota DPO 69/26](#) e al [video di approfondimento](#) pubblicato sul nostro canale.

6. L'obbligo di alfabetizzazione dopo la riformulazione dell'art. 4

L'art. 4 dell'AI Act è la disposizione che più direttamente riguarda le scuole, ed è anche quella su cui l'AI Omnibus è intervenuto in modo più delicato. Conviene quindi essere precisi, perché sul punto circolano diverse letture e non sempre corrette.

Nella formulazione originaria, applicabile dal 2 febbraio 2025, fornitori e deployer dovevano **garantire** un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale. Nella formulazione introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1744, applicabile dal 27 luglio 2026, essi devono **adottare misure volte a sostenere lo sviluppo** di tale alfabetizzazione, tenendo conto delle conoscenze e dell'esperienza delle persone coinvolte, del contesto d'impiego dei sistemi e dei soggetti sui quali essi incidono; il nuovo testo precisa espressamente che l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in capo a ciascun individuo.

Che cosa cambia e che cosa non cambia per la scuola

Non cambia l'esistenza dell'obbligo. L'art. 4 resta un obbligo giuridico in capo al deployer — quindi all'istituzione scolastica — e la sua decorrenza non è stata spostata: si applica dal 2 febbraio 2025.

Cambia il parametro di conformità. Non si tratta di dimostrare che ogni singolo dipendente abbia raggiunto un livello determinato, ma di aver adottato misure concrete e proporzionate al ruolo, ai rischi dei sistemi impiegati e alle caratteristiche dell'organizzazione.

Non cambia ciò che la scuola deve fare. Per una pubblica amministrazione l'unico modo credibile di dimostrare di aver adottato misure resta l'erogazione di un percorso formativo strutturato, differenziato per ruolo e documentato. Un'attenuazione del testo non è un'esenzione: è semmai una conferma che ciò che conta è l'evidenza documentale delle misure adottate.

Vale inoltre la pena ricordare che la formazione del personale non discende soltanto dall'art. 4. Le Linee guida MIM la prevedono espressamente con percorsi differenziati per docenti, personale ATA e dirigenti, e

la legge italiana richiama la formazione continua dei dipendenti pubblici sull'uso dell'IA. Anche a voler ridimensionare la portata dell'art. 4, l'obbligo formativo resterebbe quindi pienamente in piedi su altre basi.

Rimandiamo alla nostra offerta formativa su piattaforma e-learning, con i tre percorsi differenziati per ruolo e funzione del personale, ed illustrata nelle note [DPO 54/26](#), [DPO 55/26](#) (costi indiretti DM219) e [DPO 56/26](#) (finanziamenti DM38). Evidenziamo come, per quanto possa essere importante della formazione sincrona, solo una piattaforma di e-learning può garantire la formazione di tutto il personale scolastico, compreso quello precario che prende servizio durante l'anno. In ogni caso ricordiamo che Vargiu Scuola, con la collaborazione di Cresci Scuola, è disponibile anche per condurre le attività formative sincrone finanziate con i costi diretti del DM 219 (vedere note [DPO 65/26](#) e [DPO 49/26](#)).

7. La legge italiana: L. 23 settembre 2025, n. 132

La [legge 23 settembre 2025, n. 132](#), in vigore dal 10 ottobre 2025, è il primo intervento organico del legislatore italiano in materia di intelligenza artificiale. Si tratta di una legge di principi con ampie deleghe al Governo: non introduce, in linea generale, obblighi ulteriori rispetto all'AI Act, ma lo declina nel contesto nazionale, individua i soggetti istituzionali di riferimento — AgID per la promozione e la vigilanza sull'adozione, ACN per i profili di sicurezza — e detta alcune regole di immediato interesse per le scuole.

Fra le disposizioni rilevanti per il contesto scolastico segnaliamo in particolare:

- **Uso dell'IA nella pubblica amministrazione:** l'impiego dei sistemi di IA ha funzione strumentale e di supporto; non incide sulla titolarità del procedimento né sulla responsabilità del funzionario competente, che resta il soggetto cui la decisione è imputabile. È il fondamento normativo interno del principio di supervisione umana.
- **Formazione dei dipendenti pubblici:** la legge valorizza la formazione continua del personale sull'uso, le opportunità e i rischi dei sistemi di IA.
- **Alfabetizzazione e cultura dell'IA:** sono previste iniziative di educazione e sensibilizzazione rivolte, fra l'altro, al sistema di istruzione e formazione.
- **Invarianza finanziaria:** le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.1 La questione dei minori di quattordici anni

L'art. 4, comma 4, della legge 132/2025 stabilisce che l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di quattordici anni, e il conseguente trattamento dei loro dati personali, richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; il minore che abbia compiuto quattordici anni può esprimere autonomamente il consenso, purché le informazioni gli siano rese in forma accessibile e comprensibile.

La disposizione ha generato in qualcuno una lettura allarmata, secondo cui nessun impiego di strumenti di IA che coinvolga alunni del primo ciclo sarebbe possibile senza una preventiva raccolta di consensi. Riteniamo che questa lettura non sia corretta e che vada anzi respinta, perché produrrebbe conseguenze incompatibili con i compiti che l'ordinamento assegna alla scuola.

La norma contiene una clausola di salvaguardia espressa — il rinvio al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali — e riproduce l'impianto dell'art. 8 del GDPR e dell'art. 2-*quiquies* del Codice, che fissa a quattordici anni la soglia per il consenso del minore ai servizi della società dell'informazione. Presuppone dunque un trattamento fondato sul consenso, quale è quello del minore che accede autonomamente, con un proprio account, a un servizio offerto direttamente a lui. Non introduce una base giuridica nuova né deroga al sistema delle basi giuridiche del Regolamento.

Quando invece è l'istituzione scolastica a impiegare uno strumento di IA nell'esercizio della propria **funzione istituzionale**, la base giuridica del trattamento non è e non può essere il consenso: è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR, in combinato con l'art. 2-*ter* del Codice). Subordinare al consenso dei genitori un'attività curricolare significherebbe renderla facoltativa, ammettere che una parte della classe ne resti esclusa e introdurre una disparità di trattamento fra alunni: un esito che il quadro normativo non consente. È la stessa ragione per cui non si chiede il consenso per il registro elettronico o per la piattaforma Google/Microsoft usata dall'istituto.

La distinzione operativa è quindi la seguente. Se l'alunno accede per proprio conto a un servizio della società dell'informazione erogato da terzi, il rapporto è fra lui, o la sua famiglia, e il fornitore: lì la soglia dei quattordici anni e il consenso genitoriale operano pienamente, e la scuola non ha titolo per intervenire se non sul piano educativo. Se invece lo strumento è impiegato all'interno dell'ambiente istituzionale, con il fornitore nominato responsabile del trattamento, nell'ambito di un'attività progettata e supervisionata dal

docente, ciò che la scuola deve garantire non è l'acquisizione del consenso ma la **trasparenza**: un'informativa specifica alle famiglie, la descrizione dell'attività nel Piano per l'IA e la disciplina dell'uso nel Regolamento. Diverso può essere il caso delle attività facoltative ed extracurricolari — progetti, sperimentazioni, laboratori a partecipazione volontaria — dove la richiesta di consenso può essere appropriata proprio perché il rifiuto non priva l'alunno di nulla che gli sia dovuto.

D'altro lato evidenziamo che l'età degli utilizzatori rileva anche su un piano diverso da quello della base giuridica: le condizioni contrattuali dei fornitori pongono limiti propri all'attivazione delle funzionalità di IA per gli account degli studenti, e spetta all'amministratore della piattaforma verificarli e regolarne l'abilitazione. È un vincolo di natura contrattuale, che va tenuto distinto dalla questione del consenso.

Per queste ragioni la raccomandazione che manteniamo per il primo ciclo — l'IA come strumento nelle mani del docente, non degli alunni — non discende dall'art. 4, comma 4, ma da valutazioni di opportunità didattica e dai limiti posti dai fornitori. Trattandosi di una disposizione recente, priva ancora di indicazioni interpretative del Garante e di orientamenti AgID, suggeriamo comunque di dare conto della scelta compiuta e delle ragioni che la sorreggono nel Piano per l'IA: è la forma in cui il principio di accountability si esercita nei casi in cui la norma non offre una risposta univoca.

7.2 Un quadro ancora in evoluzione

Va tenuto presente che la legge 132/2025 contiene numerose deleghe al Governo, il cui esercizio è tuttora in corso: alcuni decreti attuativi — fra i quali quelli relativi ai poteri delle autorità nazionali e all'uso dell'IA in ambito formativo — potranno modificare o integrare il quadro nei prossimi mesi. È un ulteriore motivo per costruire una governance capace di aggiornarsi, e non un insieme di documenti scritti una volta per tutte.

8. Le Linee guida AgID (Determinazione n. 17/2025)

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottato le linee guida per l'adozione dell'IA nella pubblica amministrazione ([Determinazione AgID n. 17/2025](#)). È il documento di taglio più pratico dell'intero quadro: traduce i principi dell'AI Act in un metodo di lavoro, articolato nelle fasi di analisi del contesto, valutazione della maturità dell'amministrazione, individuazione e classificazione dei casi d'uso, scelta delle soluzioni, gestione dei rischi e monitoraggio. Alle linee AgID guida ci siamo ispirati più volte nella definizione delle procedure e della documentazione da produrre. In particolare abbiamo calato nel contesto scolastico il **modello di valutazione del grado di maturità dell'amministrazione**, che consente di misurare il punto di partenza dell'istituzione — organizzazione, competenze, dati, tecnologie, governance — e di costruire su quella base un percorso di adeguamento realistico anziché una dichiarazione di intenti (vedere nota 89/2026).

9. Le Linee guida MIM (D.M. n. 166 del 9 agosto 2025)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le [«Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche»](#). Non sono una legge, ma un atto di indirizzo autorevole, che struttura l'azione delle scuole lungo quattro direttrici:

- Principi generali per un uso consapevole, etico e sicuro dell'IA, con il docente al centro del processo educativo.
- Governance e organizzazione: il Piano per l'IA, i regolamenti, i ruoli da istituire (referente per l'IA, gruppo di lavoro).
- Formazione del personale, con percorsi differenziati per docenti, personale ATA e dirigenti scolastici.
- Applicazioni didattiche e amministrative: casi d'uso, strumenti, effetti sulla valutazione degli apprendimenti.

È in queste linee guida che il **Piano per l'IA** e il **Regolamento per l'IA** trovano il loro fondamento diretto. Non sono documenti facoltativi né esercizi di stile: sono lo strumento attraverso cui la scuola esercita in modo consapevole e documentato le proprie scelte, e attraverso cui rende dimostrabile — verso il personale, verso le famiglie e verso chi eventualmente controlli — di aver governato il fenomeno. Alla loro redazione sono dedicate le note **DPO 92/26** e **DPO 93/26**.

10. Il quadro complementare

Accanto alle fonti specifiche sull'IA, le scelte della scuola incontrano alcuni vincoli generali che è bene richiamare, perché intervengono proprio nel momento in cui si acquisiscono gli strumenti:

- **Codice dell'Amministrazione Digitale** (d.lgs. 82/2005): obblighi di digitalizzazione, gestione documentale, conservazione e accesso ai servizi.
- **Qualificazione ACN dei servizi cloud**: le pubbliche amministrazioni devono acquisire servizi cloud qualificati. È il criterio che, più di ogni altro, restringe di fatto il campo delle soluzioni utilizzabili e la ragione per cui raccomandiamo di operare all'interno delle piattaforme istituzionali già in uso — Google Workspace for Education o Microsoft 365 for Education — piuttosto che acquisire applicativi di IA autonomi, soprattutto per lo svolgimento dell'attività amministrativa.
- **Normativa in materia di cybersicurezza** (d.lgs. 138/2024): misure minime di sicurezza e obblighi di notifica degli incidenti.
- **Trasparenza e prevenzione della corruzione**: obblighi di pubblicazione e di accesso, che riguardano anche gli atti con cui la scuola adotta e disciplina l'uso dell'IA.

Sul rapporto fra strumenti di IA, qualificazione ACN e valutazione d'impatto oltre alle prossime note del ciclo, consultare anche le note [DPO 110/25](#) e [DPO 8/26](#), quest'ultima dedicata alla DPIA per le piattaforme Google Workspace e Microsoft 365 for Education.

11. La mappa degli obblighi e delle scadenze

Riepiloghiamo in forma schematica gli obblighi che gravano sulle istituzioni scolastiche, con le relative decorrenze, distinguendo ciò che è già esigibile da ciò che è differito. La tabella raccoglie gli adempimenti che discendono direttamente dalle fonti in capo alla scuola: non vi figura, per le ragioni esposte al paragrafo 7.1, la regola sul consenso genitoriale per i minori di quattordici anni, che presuppone un trattamento fondato sul consenso e non riguarda quindi i trattamenti che la scuola effettua nell'esercizio della propria funzione istituzionale.

Fonte	Obbligo per la scuola	Decorrenza
GDPR – Reg. (UE) 2016/679	In caso di trattamento di dati personali: registro dei trattamenti, informative, DPIA nei casi di rischio elevato, nomina del DPO, accordi con i fornitori quali responsabili del trattamento	In vigore dal 2018
AI Act – art. 5	Divieto assoluto delle pratiche a rischio inaccettabile (riconoscimento delle emozioni in classe, social scoring)	2 febbraio 2025
AI Act – art. 4 (come modificato)	Misure per lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale che utilizza i sistemi	2 febbraio 2025 (testo modificato applicabile dal 27 luglio 2026)
D.M. MIM 166/2025	Piano per l'IA, Regolamento per l'IA, referente per l'IA e gruppo di lavoro, formazione differenziata per ruolo	Atto di indirizzo, agosto 2025
AgID – Det. 17/2025	Valutazione del grado di maturità, mappatura e classificazione dei casi d'uso, pianificazione dell'adeguamento	Linee guida operative, 2025
AI Act – obblighi di trasparenza	Segnalazione dell'interazione con sistemi automatici e marcatura dei contenuti generati dall'IA	2 agosto 2026 (marcatura dei sistemi già sul mercato: 2 dicembre 2026)
AI Act – art. 26 e Capo III (alto rischio)	Obblighi del deployer di sistemi ad alto rischio: uso conforme, supervisione umana qualificata, log, informazione agli interessati, FRIA	Differito al 2 dicembre 2027 dall'AI Omnibus

Un chiarimento sull'ultima riga, che è quella che genera più allarme: gli obblighi del deployer previsti dall'art. 26 si applicano **esclusivamente** ai sistemi classificati ad alto rischio. La grande maggioranza degli strumenti che le scuole utilizzano oggi — assistenti conversazionali per la produzione di materiali, strumenti di supporto alla scrittura, applicazioni per attività amministrative generiche — opera a rischio minimo o limitato e non vi è soggetta. L'art. 26 diventa rilevante nel momento in cui si adotta una piattaforma che valuta automaticamente gli studenti, ne profila i comportamenti o supporta decisioni sul percorso formativo: casi

ancora poco diffusi, ma in rapida crescita. È il motivo per cui la valutazione va fatta *prima* dell'acquisto, e non dopo.

Va poi osservato che la tabella elenca obblighi di fonte normativa, ma non esaurisce ciò che la scuola deve fare. Alcuni adempimenti — l'informativa alle famiglie sull'impiego di strumenti di IA nelle attività, la verifica delle condizioni contrattuali che i fornitori pongono per l'abilitazione delle funzionalità di IA sugli account degli studenti, la motivazione delle scelte compiute nei casi in cui la norma non offre una risposta univoca — non discendono da una singola disposizione con una propria decorrenza, ma dal principio di accountability. Sono, per questo, altrettanto esigibili.

Che cosa è esigibile oggi – agosto 2026

- ✓ Misure documentate di alfabetizzazione in materia di IA per il personale che utilizza gli strumenti (art. 4 AI Act, dal 2 febbraio 2025)
- ✓ Divieto assoluto delle pratiche a rischio inaccettabile (dal 2 febbraio 2025)
- ✓ Accordi ex art. 28 GDPR con i fornitori delle piattaforme utilizzate
- ✓ Piano per l'IA, Regolamento per l'IA, referente per l'IA e gruppo di lavoro (D.M. MIM 166/2025)
- ✓ Valutazione del grado di maturità e mappatura dei casi d'uso (Linee guida AgID)
- ✓ Informativa alle famiglie e agli interessati sull'impiego di strumenti di IA nelle attività istituzionali
- ✓ Obblighi di trasparenza sull'uso di sistemi automatici (dal 2 agosto 2026)

12. Che cosa ne ricava la scuola

Il quadro normativo è ampio ma, letto nella prospettiva di chi deve agire, si riduce a poche indicazioni operative che è utile fissare.

- **La conformità si costruisce sui casi d'uso, non solo sugli strumenti.** La domanda da porre a ogni proposta di adozione è quali dati vi si immettono e per quale finalità.
- **Restare sul rischio minimo è una scelta di conformità, non di timidezza.** Non trattare dati personali sulle applicazioni di IA mantiene la scuola fuori dagli obblighi più gravosi e rende non necessaria la DPIA.
- **La responsabilità è dell'istituzione, prima che del singolo.** Ne discende che regolamentare l'uso è meno rischioso che ignorarlo o vietarlo genericamente.
- **La formazione è l'obbligo più risalente e il più facilmente dimostrabile.** L'attenuazione dell'art. 4 non lo elimina: sposta l'accento sulle misure adottate e sulla loro documentazione.
- **Il rinvio disposto dall'AI Omnibus non riguarda il percorso della scuola.** Riguarda sistemi che in questa fase non vanno adottati: non c'è nulla da rimandare.
- **Le scelte vanno documentate.** Piano, Regolamento, white list, registro dei trattamenti e attestazioni della formazione sono la forma in cui la conformità diventa dimostrabile.

Con la prossima nota del ciclo passeremo dalla conoscenza delle regole alla loro attuazione, affrontando la **struttura organizzativa** che deve governare l'adozione dell'IA: il dirigente scolastico, il referente per l'IA, il gruppo di lavoro, il DSGA e il personale amministrativo, ciascuno con ruoli e responsabilità definiti. Come abbiamo scritto aprendo il ciclo: prima l'organizzazione, poi le procedure.

Restiamo a disposizione delle scuole assistite per accompagnarle in ciascuno dei passaggi qui illustrati.

Note del ciclo sull'IA

- [DPO 86/26](#) – presentazione del ciclo dedicato all'adozione dell'IA a scuola.

Note sulla formazione:

- [DPO 40/26](#) – La piattaforma formativa sull'IA realizzata da Vargiu Scuola
- [DPO 47/26](#) – AI literacy: come assolvere all'obbligo

- [DPO 49/26](#) – organizzazione della formazione con i DM219 - 1
- [DPO 65/26](#) – organizzazione della formazione con i DM219 - 2
- [DPO 54/26](#) – Piattaforma Vargiu Scuola per assolvere gli obblighi formativi IA
- [DPO 55/26](#) – La formazione IA con risorse DM 219/2025
- [DPO 56/26](#) – DM 38/2026 e piattaforma di formazione sull'IA

I nostri video:

Dashboard Decisionale: AI Literacy e Gestione Fondi PNRR

Guida rapida all'acquisizione dei servizi Vargiu Scuola tramite MEPA (A.S. 2026-27)

FORMAZIONE IA BASE	FORMAZIONE IA AVANZATA (Fondi PNRR)	ECOSISTEMA ALFRESCO & GOVERNANCE
Accesso alla piattaforma per tutto il personale. Raggiungibile da ogni computer, tablet o smartphone in versione desktop.	Per corsi ad alto impatto e operativi per progetti, ma anche per corsi di alta qualità. Accesso fino al 31/03/2027.	Solo per scuole SENIA contrattate. Piattaforma documentale per policy, accountability, monitoraggio, IA e transizione digitale. Versione esclusiva dedicata.
Per scuole SENZA contratto Codice MEPA: IA1-NDCON-345 790,00 € + IVA 22%	Ambito DM 219/2025 Codice MEPA: FormazioneIA-DM219 890,00 € + IVA 22%	Finanziabile ex DM 219 Codice MEPA: Alfresco-DM219 550,00 € + IVA 22%
Per scuole CON contratto Codice MEPA: IA1-CON-245 590,00 € + IVA 22%	Ambito DM 38/2026 Codice MEPA: FormazioneIA-DM38 890,00 € + IVA 22%	Finanziabile ex DM 38 Codice MEPA: Alfresco-DM38 550,00 € + IVA 22%

Vargiu Scuola Srl | P.IVA: 03679880906 | Per info progetto: 378-3073127 | Email: formazione@vargiuscuola.it | vargiuscuola.it

Presentazione piattaforma e-learning

<https://youtu.be/C7nNV1G8ey8>

La data che agita le scuole

2 AGOSTO 2026

Il 2 agosto 2026 e l'AI Act: facciamo chiarezza

Vargiu Scuola

Video:

<https://youtu.be/hRxxOoB4iI4>

Presentazione:

[link slide scadenza 2 agosto](#)

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2026/27

Programmare l'Adozione dell'IA a Scuola

Dall'uso sommerso a un metodo condiviso: la road map per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola

Vargiu Scuola Srl.

Video

<https://youtu.be/5J3MtPlhkeI>